



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861-4441 - fax 0861-444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. 5364

Castellalto, Li 02/05/2020

ORDINANZA N. 70


OGGETTO: Mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano, svolgimento limitato alla sola vendita di generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari, a far data dal 4 maggio 2020, in parziale revoca della Ordinanza n.60 – Prot. n.3661 del 13 marzo 2020 prorogata con Ordinanza n. 66 del 04.04.2020 e Ordinanza n. 67 del 14.04.2020.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n.13;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, ed in particolare gli artt.3 e 5 che, in riferimento al potere di ordinanza sindacale, testualmente recitano: *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”* “1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19”*, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11-04-2020, le cui disposizioni e misure di prevenzione volte a contenere il diffondersi del nuovo coronavirus sono efficaci dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;



PRESO ATTO:

- dell'Ordinanza n.1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", e l'Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", entrambe rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.10 del 18.03.2020, n.15 del 25.03.2020, n.17 del 27.03.2020, n.18 del 29.03.2020, n.21 del 21.04.2020, contenenti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in punto di individuazione di taluni comuni come "zona rossa", ovvero di estensione territoriale delle zone rosse e/o di proroga della efficacia delle misure medesime in detti comuni;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.37 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto: "*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA*";

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 60 – Prot. n.3661 del 13 marzo 2020 prorogata con ordinanza n. 66 del 04.04.2020 e ordinanza n. 67 del 14.04.2020, avente oggetto "*Ordinanza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) – sospensione del mercato settimanale del lunedì di Castelnuovo Vomano e del venerdì a Castellalto capoluogo...*";

CONSIDERATO che, il richiamato **D.P.C.M. del 10 aprile 2020** in materia di misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19, prevede espressamente:

- all'art. 1, comma 1, lett. d), che "*è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*";
- all'art. 1, comma 1, lett. z), che "*Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*"... "*Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*";
- all'art.2, comma 5, che "*E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari*";

RITENUTA la necessità di valutare la possibilità di svolgimento delle attività mercatali, seppure limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari, nonché dei prodotti agricoli e alimentari, adottando efficacemente misure organizzative volte a consentire che commercianti ed avventori siano messi nelle condizioni di idoneità sanitaria tali da garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale;

PRESO ATTO che in Piazza Barendson, già destinata come spazio pubblico allo svolgimento del mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano, emerge la fattuale possibilità di adottare efficacemente misure organizzative dirette a consentire la possibilità di svolgimento delle attività mercatali, seppure limitatamente alla vendita dei sopra indicati generi alimentari e prodotti agricoli e alimentari, garantendo le condizioni di idoneità sanitaria e di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;



VERIFICATA, in particolare, la possibilità di consentire detto approvvigionamento alimentare in occasione del previsto mercato settimanale, disponendo un contingentato riavvio delle relative attività negli spazi nell'area mercatale situata in Piazza Barendson, ed in parte di Via Meazza e Via S. D'Acquisto, nelle giornate di lunedì, a partire dal 04 maggio 2020, anche in parziale modifica della citata ordinanza sindacale n.60 – Prot. n.3661 del 13 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì dalla data del 04 maggio 2020, seppure limitato alla vendita dei soli generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari;

PRESO ATTO della relazione tecnica rimessa dal Laboratorio "Micro e Bio Lab Servizi" del Dr. Di Giacinto Vincenzo di Castelnuovo Vomano avente oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica al fine di poter consentire la riapertura del mercato settimanale (Prot. n. 5362 del 02/05/2020);

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112;
- la Legge 24 novembre 1981 n.689;
- l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- l'art. 50, commi 5 e 6, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- A. la revoca parziale, *in parte qua*, della propria Ordinanza n.60 – Prot. n. 3661 del 13 marzo 2020 e ss.mm.ii., limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione del mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano (TE) per i banchi di vendita di generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari a far data dal 04 maggio 2020 e fino al perdurare delle precipue misure di contenimento;
- B. a far data da lunedì 04.05.2020 e fino al perdurare delle attuali misure di contenimento per la categoria, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 di ogni lunedì, è consentito lo svolgimento del mercato settimanale a Castelnuovo Vomano (TE) in Piazza Barendson ed in parte di Via Meazza e Via S. D'Acquisto, alle sole attività di vendita di generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari, nel rigoroso rispetto delle appresso elencate condizioni, prescrizioni, modalità e termini di svolgimento delle prossime edizioni del mercato medesimo:

DISPOSIZIONI GENERALI:

- 1) è consentita la vendita di soli generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari, compresa la vendita di cibo da asporto di prodotti di gastronomia, ma con divieto di ogni forma di consumo sul posto, con esclusione, quindi, della vendita di generi diversi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piante e fiori, articoli di abbigliamento, calzature, ecc;
- 2) potranno svolgere attività di vendita solo i banchi attrezzati ad autonomi dal punto di vista igienico sanitario (alimenti protetti per evitare contaminazioni esterne di natura fisica, chimica e biologica, corretto abbigliamento dell'ambulante, predisposizione di un banco con sanificante per mani, presenza di contenitore per rifiuti con apertura a pedale);



- 3) per ridurre i tempi di attesa a particolari categorie di utenti sarà data priorità di accesso agli ultrasessantacinquenni, ai disabili ed alle donne in stato di gravidanza;
- 4) il sito dove si svolgerà' il mercato dovrà essere perimetrata e transennate in modo da delimitare l'area individuando come varco di accesso in Via S. D'Acquisto, dall'intersezione con Via U.Foscolo in direzione Nord, la cui carreggiata opportunamente separata al centro con transenne, sarà separato da quello di uscita prevista anch'essa sulla via S.D'Acquisto. Inoltre il percorso dovrà essere designato in modo da rispettare il distanziamento di 2 metri;
- 5) la sorveglianza pubblica sarà predisposta con l'ausilio di Protezione Civile al fine di verificare il rispetto delle distanze sociali (pari a 2 metri), del divieto di assembramento lungo il percorso e nell'area del mercato, il controllo dell'accesso e dell'uscita dell'area di vendita, inoltre gli addetti alla sorveglianza dovranno controllare che gli avventori non accusino sintomi simil-influenzali, in tal caso la persona viene invitata a non entrare;
- 6) mediante segnaletica sarà promossa il corretto comportamento dei clienti all'interno del mercato (norme igieniche, mantenere una distanza di 2 metri dagli altri clienti, una sola persona può sostare davanti al banco, evitare lunghe soste, evitare discorsi e saluti ravvicinati tra persone);
- 7) all'ingresso dell'area mercatale un addetto consegnerà' ad ogni avventore, se non ne è in possesso, una mascherina da indossare immediatamente;
- 8) all'ingresso e lungo il percorso saranno messi a disposizione spray o gel sanificanti per le mani;
- 9) all'ingresso del percorso sarà posta una segnaletica di divieto di accesso in presenza di sintomi simil-influenzali o comunque riconducibili ad infezioni da COVID-19;
- 10) all'ingresso dell'area del mercato saranno poste le istruzioni sul comportamento che il cliente deve avere all'interno (norme igieniche, mantenere una distanza di 2 metri dagli altri clienti, una sola persona può sostare davanti al banco, evitare lunghe soste, evitare discorsi e saluti ravvicinati tra persone);
- 11) sarà garantito l'ingresso esclusivamente da un numero di persone tale da assicurare all'interno del percorso del mercato il corretto distanziamento individuale;
- 12) saranno posizionati, lungo il percorso, cartelloni che ricordano la continua sanificazione delle mani;
- 13) a fine giornata lavorativa l'ente comunale provvederà a sanificare, mediante ditta autorizzata, il percorso e le attrezzature utilizzate;

DISPOSIZIONI PER GLI AMBULANTI:

- 1) gli operatori del settore alimentare dovranno indossare guanti, mascherina (garantendo la copertura di naso e bocca) e camice monouso. In caso di camice non monouso, a fine giornata lavorativa, prima di riprendere il mezzo per tornare a casa, esso deve essere tolto, imbustato ed arrivati a casa lavato in lavatrice con detersivo e candeggina a T non inferiore a 70°. I guanti andranno cambiati dopo aver servito 3/4 clienti, mentre ad ogni manipolazione di denaro i guanti dovranno essere sanificati. La mascherina andrà cambiata ogni 2 ore o in base alle disposizioni del fornitore. I DPI andranno buttati in apposito contenitore;
- 2) la distanza tra un banco e l'altro deve essere di almeno 5 metri;
- 3) il corridoio tra un banco e l'altro deve rimanere libero;
- 4) la distanza tra il banco espositore e le transenne che delimitano il percorso dovrà essere di almeno 2 metri in modo da minimizzare il contatto con i clienti;
- 5) un solo cliente potrà sostare davanti al banco espositore;
- 6) i prodotti lattiero-caseari e i prodotti a base di carne, sia freschi che stagionati, prodotti da forno devono essere confezionati o coperti in modo da essere protetti da agenti esterni, inoltre dovrà essere presente un cartello riportante il divieto di assaggiare i prodotti;
- 7) per i venditori di frutta e verdura, le cassette, contenente gli ortaggi e frutta, devono essere



coperte da un telo in plastica trasparente per evitare contaminazioni, inoltre devono esibire un cartello dove viene ricordato il lavaggio di frutta e verdura prima del loro utilizzo;

- 8) ad ogni banco deve essere disponibile sanificante spray o in gel a base idroalcolica al 70%;
- 9) ad ogni banco deve essere presente un contenitore per rifiuti con apertura a pedale, con all'interno una busta per indifferenziato. Ogni tipologia di rifiuto andrà buttato all'interno e a fine giornata lavorativa il sacco andrà chiuso e buttato in apposito bidone per la spazzatura;
- 10) ogni tipologia di rifiuto andrà buttato all'interno e a fine giornata lavorativa il sacco andrà chiuso e buttato;
- 11) il banco deve essere sanificato a fine giornata lavorativa prima di essere riposto nel furgone utilizzando uno spray a base di soluzione alcolica al 75 % oppure ipoclorito al 5% ;

DISPOSIZIONI PER I CLIENTI:

- 1) le persone che accusano sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore, febbre) non dovranno recarsi al mercato;
- 2) obbligo di igienizzare le mani con apposito gel disinfettante posto sul tavolo prima di entrare nell'area del mercato;
- 3) obbligo di indossare mascherina a copertura di bocca e naso;
- 4) obbligo di rispettare quanto riportato nella cartellonistica situata all'ingresso e lungo il percorso;
- 5) è severamente vietato qualsiasi forma di assembramento nell'area del mercato e davanti ai banchi espositori, un solo cliente per volta può sostare davanti al banco;
- 6) obbligo di seguire un percorso stabilito dall'ente comunale;
- 7) la distanza tra i clienti deve essere almeno 2 metri;
- 8) i prodotti non devono essere presi direttamente dal cliente, ma indicati da essi poi il venditore provvederà a prenderli, preincartarli e consegnarli;

CARTELLONISTICA:

- 1) all'ingresso dell'area del mercato verrà posto un cartello riportante i comportamenti da adottare da parte degli avventori all'interno del mercato:
 - indossare la mascherina a copertura di naso e bocca;
 - prima di entrare nell'area del mercato igienizzare le mani con apposito gel disinfettante posto sul tavolo;
 - mantenere una distanza di almeno 2 metri tra le persone;
 - evitare strette di mano ed abbracci;
 - una persona alla volta può sostare davanti al banco espositore;
 - evitare di sostare per lungo tempo davanti ai banchi espositori;
 - è vietato toccare ed assaggiare i prodotti esposti sui banchi;
 - è vietato mangiare panini o altro all'interno dell'area mercatale.
- 2) all'ingresso , inoltre, dovrà essere esposto, in maniera ben visibile un cartello di divieto alle persone che accusano sintomi simil-influenzali:
 - è severamente vietato l'ingresso a persone che accusano sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore, nausea, vomito, dolori addominali, congiuntive);
- 3) nell'area mercatale dovranno essere presenti più insegne che ricordano al cliente la sanificazione continua delle mani utilizzando gli appositi gel dislocati in prossimità dei banchi di vendita.



INFORMA

- le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per altri illeciti;
- in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 richiamato in premessa;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo de L'Aquila, ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n.104, da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/90;
- la Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento ai responsabili dei settori Manutentivo, Polizia Locale, Ufficio Commercio SUAP e Urbanistico - Patrimonio - Igiene Urbana per quanto di rispettiva competenza;
3. sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
 - Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo;
 - Direzione provinciale dell'ASL 4 - Teramo;
 - Stazione Carabinieri Castelnuovo Vomano;
 - Comando Polizia Locale di Castellalto;
 - Protezione Civile – Gruppo A.N.A. di Castellalto.


Il Sindaco
Vincenzo DI MARCO